



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”



REGOLAMENTO PER I BUONI PER CONTRASTARE LE NUOVE POVERTA' 2026

Art. 1

Definizione di Fondo per contrastare l'insorgenza di nuove povertà

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L'erogazione di tale intervento deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

L'utilizzo dei buoni nuove povertà ha come fine il superamento della logica assistenziale, che spesso caratterizza l'erogazione di sussidi economici, e la promozione di nuovi approcci di intervento in grado di stimolare l'autonomia dell'utente e di promuoverne l'inclusione sociale.

In tal senso si ritiene utile che il Servizio Sociale, nel rispetto dei principi del proprio agire professionale, utilizzi i buoni nuove povertà per garantire alla persona in stato di bisogno l'erogazione dell'assegno economico nell'ambito di un progetto d'aiuto che possa prevedere anche l'impegno dell'utente a svolgere un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse e mirante all'inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

Art. 2

Destinatari

Destinatari dei Buoni Nuove Povertà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia Ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”



Oggetto del finanziamento

Il buono può essere erogato a favore di singoli o nuclei familiari che attraversano **periodi di difficoltà economiche temporanee e improvvise a causa di eventi contingenti quali:**

- a. peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa;
- b. cessazione dell'attività autonoma o da parte del datore di lavoro, licenziamento (ad esclusione dei casi per “giusta causa”), cassa integrazione ordinaria e straordinaria, riduzione dell'orario di lavoro imposta dal datore di lavoro, ecc...di un componente del nucleo familiare, con priorità alle famiglie mono reddito;
- c. recente separazione con figli minori a carico o con figli maggiorenni, in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- d. insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza di indennità di accompagnamento, per il quale è necessario sostenere ingenti spese di cura;
- e. situazioni di grave emarginazione che implica condizione di fragilità socio-economica.

Ai fini del presente regolamento le unioni di fatto sono equiparate al matrimonio.

Per eventuali richieste che non rientrino nelle categorie sopra riportate ma che rispondano comunque alle finalità del presente regolamento i Comuni formulano richiesta all'Assemblea dei Sindaci ristretto, attraverso l'Ufficio di Piano, che esprimerà il parere in merito entro 15 giorni.

Art. 4

Risorse a disposizione

1. Il fondo a disposizione per le situazioni di nuove povertà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso, per euro 50.000,00.
2. Il valore massimo del buono è pari a 2.400,00 euro annui.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”



3. Per ciascun Comune verranno assegnati un numero di buoni mensili da erogare in base al numero di abitanti e i buoni nuove povertà dovranno essere presentati all'assistente sociale che opera nel territorio dell'Area Inclusione Sociale.

Art. 5

Modalità di erogazione dei buoni

1. L'Assistente sociale dell'Area Inclusione trasmette al servizio amministrativo dell'Azienda il modulo per l'impegno e successiva liquidazione del buono al beneficiario.
2. Le risorse rimangono disponibili sino all'esaurimento delle stesse o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. Le domande verranno evase secondo l'ordine di arrivo comprovato dal numero e dalla data di protocollo e su **valutazione sociale**.
4. L'erogazione del buono decorre dal mese di presentazione della domanda e potranno essere assegnati al massimo 12 buoni per ogni nucleo familiare.
5. Il Servizio Sociale, se lo ritiene utile, potrà sottoscrivere un contratto con l'utente che, a fronte del beneficio economico ottenuto, si dichiara disponibile ad effettuare un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse individuata dal servizio stesso.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al buono

I richiedenti per poter accedere al Buono dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISEE inferiore a € 10.140,00;
- il capo famiglia, inteso secondo la Legge anagrafica vigente, dovrà avere un'età inferiore a 67 anni alla data di presentazione della richiesta di erogazione del buono;
- essere in una delle situazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento comprovate mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”



Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere una relazione che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.

Le assistenti sociali comunali hanno la facoltà, in casi del tutto eccezionali caratterizzati da grave situazione sociale e/o economica e/o sanitaria debitamente documentata tramite relazione sociale, di esimersi dal vincolo dell'ISEE, in quanto non rispondente della reale situazione vissuta dal singolo utente o nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

L'Assistente sociale dell'Area Inclusione conserva la documentazione necessaria per l'erogazione dei buoni e aggiorna la cartella sociale informatizzata.